

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G06867 del 04/06/2015

Proposta n. 8169 del 22/05/2015

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Filettino (FR). Sdemanializzazione, in sanatoria, di un'area di demanio collettivo ricadente nel comprensorio comunale, di proprietà della Sig.ra CEDRONE MILVIA.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Filettino (FR). Sdemanializzazione, in sanatoria, di un'area di demanio collettivo ricadente nel comprensorio comunale, di proprietà della Sig.ra CEDRONE MILVIA.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n.6 e successive modificazioni “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.1, del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'ultimo capoverso dell'art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli usi civici;

VISTO il R.D. 26.02.1928, n.332;

VISTO l'art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative Statali in materia di usi civici;

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 03/01/1986 e s.m.i.

VISTO il D.L. n° 83/2012 ed in particolare il comma 2 dell'art. 18, convertito con Legge 134/2012

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO CHE:

-sulla base dell'indagine svolta dal perito demaniale incaricato per il Comune di Filettino, Dott. Agr. Coriolano Valeriani, è risultato che diversi terreni di demanio civico comunale sono stati impropriamente venduti dal Comune, negli anni '60, senza la prescritta autorizzazione, poiché erroneamente considerati patrimonio disponibile dell'Ente, allo scopo di concedere aree fabbricabili con finalità economiche, residenziali e turistiche;

-con atto di Giunta Municipale n° 99 del 27/08/1963 il Comune di Filettino ha deliberato la vendita di una porzione di terreno di proprietà comunale, distinto in catasto al Foglio 24, part.lla 136/parte;

-il Comune di Filettino ha incamerato la somma stabilita in delibera, tramite bolletta n° 121 del 24/08/1963, di Lire 62.500 corrispondenti ad Euro 32,28 rivalutati alla data odierna in Euro 715,13;

-attualmente il terreno in esame è identificato al catasto di Filettino al Foglio 24, particella 469;

-in osservanza della delibera di Giunta Municipale 99/1963 è stato rogato, dal segretario comunale di Filettino in data 26/07/1964 e rep. n° 5/64, un regolare rogito di compravendita fra il Comune e l'originario dante causa, relativo alla superficie *de quo*, registrato in Alatri il 29/07/1964 al n° 75;

- che il Comune di Filettino, con nota prot. n. 1293 del 30/04/2015, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 11/05/2014, prot. n. 254786, trasmetteva la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 quater del 14/05/2015, avente ad oggetto: “Autorizzazione alla regolarizzazione di terreni da parte del Comune di Filettino. Ditta Cedrone Milvia”;

-che la richiedente, Sig.ra Cedrone Milvia possiede il terreno in quanto erede di un acquirente successiva all'originario dante causa Sig. Corsetti;

PRESO ATTO che a seguito di istruttoria è emersa la possibilità di procedere a rilasciare una autorizzazione a sanatoria, ora-per-allora, in analogia a precedenti provvedimenti adottati, in quanto la collettività residente nel Comune di Filettino risulta comunque essere stata risarcita con l'introito della vendita avvenuta nel 1963 e stante anche la consolidata situazione possessoria;

CONSIDERATA la necessità di emanare un provvedimento a sanatoria, ora-per-allora, riguardante la sdemanializzazione di un piccolo appezzamento di terreno che di fatto oggi non può essere ricondotto alla sua originaria situazione e per il quale il Comune di Filettino ha incamerato la dovuta somma e tra l'altro per la natura, estensione ed ubicazione, esso può essere ricondotto a comprensorio residuale, come previsto dall'art. 39 del Regio Decreto 332/1928;

CONSIDERATO, tra l'altro, che occorre evitare l'instaurarsi di contenziosi per risarcimento danni, con gravi danni economici per il Comune stesso, il quale, come dimostrato dagli atti e documenti allegati, ha proceduto alle citate alienazioni secondo gli atti e le normative esistenti e vigenti all'epoca;

RITENUTO per le considerazioni e le motivazioni sopra riportate di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa riportato:

- di dare atto, a sanatoria, ora-per-allora, della avvenuta sdemanializzazione di un appezzamento di terreno sito in Comune di Filettino, catastalmente censito al medesimo Comune al Foglio n° 24, particella 469;
- per effetto dell'avvenuta sdemanializzazione a sanatoria, l'identificativo catastale sopra citato deve considerarsi non più appartenente al demanio civico del Comune di Filettino e pertanto libero da qualsiasi uso e diritto civico.

Tra il Comune di Filettino e la sig.ra Cedrone Milvia si dovrà inoltre sottoscrivere uno specifico atto a consolidamento dei precedenti contratti e a seguito della presente disposizione.

La somma corrispondente a quella in origine incamerata, opportunamente rivalutata in Euro 715,13 (settecentoquindici/13), come determinato da questa Direzione, dovrà essere investita in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Filettino e con vincolo a favore della Regione Lazio, oppure dovrà essere depositata su un conto corrente bancario della propria Tesoreria, con vincolo sempre a favore della Regione Lazio, per essere destinata conformemente alle vigenti disposizioni in materia previa autorizzazione regionale.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani